

L. n. 190 del 23 dicembre 2014– Commi 418-430

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

(...)

Comma 418

418. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. ⁽¹⁶³⁾ ⁽¹⁶⁴⁾ ⁽¹⁶⁵⁾

(163) Comma modificato dagli artt. 4, comma 5-ter, e 14, comma 1-bis, lett. a), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 e dall' art. 8, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 16, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Successivamente, La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio-27 giugno 2018, n. 137 (Gazz. Uff. 4 luglio 2018, n. 27 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 16, comma 1, D.L. n. 50/2017, nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentrati nelle diverse regioni nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto

dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e connesse alle stesse funzioni non fondamentali, restando riservata al legislatore statale l'individuazione del quantum da trasferire.

(164) La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 21 luglio 2016, n. 205 (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, promosse in riferimento agli artt. 2, 3, 5 e 117 della Costituzione; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, promossa in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost.; 3) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, promosse in riferimento all'art. 119, primo, secondo e terzo comma, Cost.; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, promosse in riferimento agli artt. 5 e 119, quarto comma, Cost.; 5) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost.; 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi terzo e quarto, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(165) Vedi, anche, il Decreto 5 luglio 2016, l'art. 8, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 e l'art. 16, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Comma 419

419. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418, entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. In caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. ⁽¹⁶⁶⁾ ⁽¹⁶⁷⁾ ⁽¹⁶⁸⁾

(166) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1-bis, lett. b), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(167) La *Corte costituzionale, con sentenza 6 - 21 luglio 2016, n. 205* (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, promosse in riferimento agli artt. 2, 3, 5 e 117 della Costituzione; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, promossa in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost.; 3) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, promosse in riferimento all'art. 119, primo, secondo e terzo comma, Cost.; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, promosse in riferimento agli artt. 5 e 119, quarto comma, Cost.; 5) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost.; 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi terzo e quarto, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(168) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 5 luglio 2016*.

Comma 420

420. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto:

a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

[c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità; ⁽¹⁶⁹⁾ ⁽¹⁷⁰⁾]

[d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;

⁽¹⁷⁰⁾]

[e] di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; ⁽¹⁷⁰⁾]

[f] di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni; ⁽¹⁷⁰⁾]

[g] di attribuire incarichi di studio e consulenza ⁽¹⁷⁰⁾, ⁽¹⁷¹⁾]

(169) Sull'applicabilità del divieto di cui alla presente lettera, vedi l' *art. 22, comma 5, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(170) Lettera abrogata dall' *art. 1, comma 846, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(171) La *Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio - 16 giugno 2016, n. 143* (Gazz. Uff. 22 giugno 2016, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 420, promosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, ultimo comma, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo, quarto e sesto comma, 118, primo comma, e 119, primo, secondo e ultimo comma, Cost., oltre all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera b), della *legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1*, e agli artt. 9, comma 5, e 10, comma 1, della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*.

Comma 421

421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della *legge 7 aprile 2014, n. 56*, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima *legge 7 aprile 2014, n. 56*, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'*articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo. ⁽¹⁷²⁾ ⁽¹⁷³⁾

(172) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l' *art. 1, comma 793, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, come modificato dall' *art. 1, comma 270, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

(173) La *Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio - 7 luglio 2016, n. 159* (Gazz. Uff. 13 luglio 2016, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promossa in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 421, promossa in riferimento agli artt. 81, sesto comma, Cost., 5, comma 1, lettera e), della *legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243*; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost..

Comma 422

422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente. ⁽¹⁷⁴⁾

(174) La *Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio - 7 luglio 2016, n. 159* (Gazz. Uff. 13 luglio 2016, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promossa in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 421, promossa in riferimento agli artt. 81, sesto comma, Cost., 5, comma 1, lettera e), della *legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243*; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost..

Comma 423

423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al *comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata *legge n. 56 del 2014* e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l'*articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56*. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.

⁽¹⁷⁵⁾ ⁽¹⁷⁶⁾

(175) La *Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio - 7 luglio 2016, n. 159* (Gazz. Uff. 13 luglio 2016, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promossa in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 421, promossa in riferimento agli artt. 81, sesto comma, Cost., 5, comma 1, lettera e), della *legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243*; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost..

(176) Vedi, anche, il *D.M. 14 settembre 2015*.

Comma 424

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla

normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al *comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. ⁽¹⁷⁷⁾ ⁽¹⁷⁸⁾ ⁽¹⁷⁹⁾ ⁽¹⁸⁰⁾

(177) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 2-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(178) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*, come modificato dall' *art. 1, comma 398, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

(179) La *Corte costituzionale, con sentenza 3 maggio - 21 luglio 2016, n. 202* (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 424, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del *decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della *legge 6 agosto 2015, n. 125*, promossa in riferimento agli artt. 3, 35, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 424, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del *D.L. n. 78 del 2015*, e nella parte in cui disciplina l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico, promosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost.; ha dichiarato, ancora, inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 424, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del *D.L. n. 78 del 2015*, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.; nonché non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 424, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del *D.L. n. 78 del 2015*, e nella parte in cui disciplina l'assunzione delle unità soprannumerarie, promosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost..

(180) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 1, commi 816 e 817, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

Comma 425

425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'*articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 1.075 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 685 nel corso dell'anno 2016 e 390 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare

nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia. ⁽¹⁸²⁾ ⁽¹⁸¹⁾

⁽¹⁸³⁾ ⁽¹⁸⁴⁾ ⁽¹⁸⁵⁾

(181) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11* e, successivamente, l'*art. 16, comma 1-quinquies, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(182) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*, dall' *art. 16, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122*, dall' *art. 1, comma 2-duodecies, D.L. 30 giugno 2016, n. 117*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 agosto 2016, n. 161* e, successivamente, dall' *art. 11, comma 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168*, convertito, con modificazioni dalla *L. 25 ottobre 2016, n. 197*.

(183) La *Corte costituzionale, con ordinanza 3 maggio - 13 luglio 2016, n. 168* (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 425 e 426, promossa in riferimento agli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma, e 120 della Costituzione.

(184) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 1, commi 329, 816 e 817, L. 28 dicembre 2015, n. 208* e l' *art. 9, comma 4, D.L. 31 agosto 2016, n. 168*, convertito, con modificazioni dalla *L. 25 ottobre 2016, n. 197*.

(185) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 2-quater, D.L. 30 giugno 2016, n. 117*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 agosto 2016, n. 161*.

Comma 426

426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'*articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di

stabilizzazione, ai sensi dell'*articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. ⁽¹⁸⁶⁾ ⁽¹⁸⁷⁾ ⁽¹⁸⁸⁾

(186) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 12-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(187) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(188) La *Corte costituzionale, con ordinanza 3 maggio - 13 luglio 2016, n. 168* (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, commi 425 e 426*, promossa in riferimento agli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma, e 120 della Costituzione.

Comma 427

427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari. ⁽¹⁸⁹⁾ ⁽¹⁹⁰⁾

(189) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(190) La *Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio - 7 luglio 2016, n. 159* (Gazz. Uff. 13 luglio 2016, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promossa in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 421, promossa in riferimento agli artt. 81, sesto comma, Cost., 5, comma 1, lettera e), della *legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e 9, comma 5*, della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost..

Comma 428

428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'*articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. ⁽¹⁹¹⁾

⁽¹⁹²⁾

(191) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(192) La *Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio - 14 luglio 2016, n. 176* (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 428, promosse in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 428, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost..

Comma 429

429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della *raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013* sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'*articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. ⁽¹⁹³⁾

(193) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

Comma 430

430. In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all'*articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza negli anni 2015, 2016 e 2017 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'*articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'*articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente, che può utilizzare gli eventuali risparmi di rata, nonché quelli provenienti dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. Le operazioni di rinegoziazione di cui al primo periodo possono essere effettuate anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui

all'*articolo 163* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, fermo restando l'obbligo, per gli enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. ⁽¹⁹⁴⁾ ⁽¹⁹⁵⁾

(194) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 759, lett. a) e b)*, *L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall' *art. 1, comma 442, L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(195) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 441, L. 11 dicembre 2016, n. 232*.